

Dipartimento federale dell'economia (DFE)

**Direttive del DFE per l'accREDITAMENTO di
scuole universitarie professionali e dei loro
cicli di studio
(Direttive per l'accREDITAMENTO di scuole
universitarie professionali)**

Rapporto esplicativo per la consultazione

Berna, agosto 2006

Sommario

I. Osservazioni preliminari.....	3
A. Obiettivo dell'accreditamento.....	3
B. Situazione iniziale.....	3
II. Spiegazioni dettagliate.....	5
A. Generalità	5
B. Valutazione.....	6
C. Ulteriori disposizioni	7
III. Disposizioni transitorie.....	9
IV. Allegato	9

I. Osservazioni preliminari

A. Obiettivo dell'accreditamento

Obiettivo dell'accreditamento è la garanzia di qualità delle scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio conformemente alle direttive legali e agli standard relativi ai contenuti¹. Nell'ambito della procedura di accreditamento si deve valutare innanzitutto se risulta un'immagine convincente e coerente fra gli obiettivi fissati e quelli da raggiungere. È compito centrale delle scuole universitarie provvedere al contenuto degli standard da valutare e comprovare ai gruppi di esperti (*peers*) la plausibilità degli obiettivi e della loro attuazione.

Un accreditamento deve permettere a studenti, datori di lavoro e scuole universitarie di acquisire un'informazione attendibile sulla qualità di istituti di formazione di diritto pubblico e privati nonché una migliore trasparenza sui cicli di studio bachelor e master. I risultati delle procedure peritali devono fornire alle scuole universitarie professionali importanti indicazioni per il loro sviluppo. Un accreditamento mira a coprire gli aspetti di garanzia e sviluppo della qualità. Il risultato della procedura di accreditamento può avere i seguenti esiti: accreditamento, accreditamento con condizioni o rifiuto dell'accreditamento. Un accreditamento viene confermato con un diploma rilasciato dal Dipartimento federale dell'economia (DFE)². L'accreditamento rappresenta la condizione per l'autorizzazione definitiva di un ciclo di studio o di una scuola universitaria professionale³.

B. Situazione iniziale

Le Camere federali hanno approvato il 17 dicembre 2004 la revisione parziale della legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP; RS 414.71). La legge è entrata in vigore il 5 ottobre 2005 dopo la scadenza del termine di referendum a cui non si è fatto ricorso.

Secondo la volontà del legislatore, alla Confederazione viene attribuito il ruolo direttivo per quanto concerne la garanzia di qualità della formazione e l'accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio. Nell'articolo 17a LSUP la Confederazione ha infatti stabilito i seguenti principi direttivi:

- Confederazione, Cantoni e scuole universitarie professionali assicurano e promuovono la qualità della formazione;
- il DFE è l'autorità competente per l'accreditamento;
- il DFE può convenire con i Cantoni di trasferire a terzi la valutazione delle richieste di accreditamento e, a richiesta in casi motivati, l'accreditamento di singoli cicli di studio;
- il DFE emana direttive per l'accreditamento;
- la Confederazione prende a carico le spese computabili per la valutazione delle richieste e per l'accreditamento;
- in caso di delega completa dell'accreditamento (valutazione delle richieste e decisione di accreditamento) la Confederazione prende a carico al massimo il 50 per cento delle spese computabili.

¹ Di regola, con l'accreditamento viene garantito un determinato standard di qualità (si tratta generalmente di condizioni minime), ciò non esclude che una scuola universitaria professionale possa far valutare anche standard più elevati fino a requisiti eccellenti (*excellence*).

² Art. 7 cpv. 3 lett. a LSUP.

³ Art. 14 cpv. 2 lett. 1^{bis} LSUP.

Secondo la terminologia dell'articolo 17a LSUP, la procedura di accREDITAMENTO comprende due elementi:

1. "valutazione delle richieste";
2. "accREDITAMENTO" come atto sovrano sotto forma di decisione formale (disposizione).⁴

L'accREDITAMENTO di una scuola universitaria professionale o di un ciclo di studio può essere conseguito con le seguenti modalità:

1. il DFE valuta e accREDITA;
2. agenzie esterne valutano e il DFE accREDITA;
3. a richiesta motivata, agenzie riconosciute valutano e accREDITANO (possibile soltanto con cicli di studio).

Questo modello aperto di accREDITAMENTO prefigurato nella legge è in sintonia con gli sviluppi in campo europeo⁵. Considerato l'accordo sull'accREDITAMENTO tra Confederazione e Cantoni⁶, la valutazione delle richieste di accREDITAMENTO può essere delegata a un'agenzia di accREDITAMENTO riconosciuta (detta in seguito "agenzia"). Il quadro legale corrisponde anche alla Dichiarazione di Bologna in cui i Paesi partecipanti si impegnano a istituire sistemi organizzati di accREDITAMENTO e sistemi di garanzia della qualità nel campo delle scuole universitarie.

Diversi Paesi europei hanno già istituito agenzie di accREDITAMENTO finanziate dall'ente pubblico, ma indipendenti. A livello europeo, attualmente si trova in Germania il maggior mercato di agenzie.⁷ Inoltre vi è una serie di agenzie private o cosiddette reti di accREDITAMENTO, con orientamento internazionale, per le formazioni nel campo dell'ingegneria⁸, le formazioni MBA⁹ e quelle nel campo dell'architettura¹⁰.

Alle scuole universitarie professionali interessa che la maggior parte delle agenzie estere possa accREDITARE, nell'ambito delle proprie prestazioni di servizi, anche cicli di studio in Svizzera. Sebbene non esistano ancora operatori specifici per la Svizzera francese e italiana, vi sono ad esempio agenzie tedesche che sono in grado di svolgere le proprie procedure di accREDITAMENTO anche in francese.¹¹ Di norma la Confederazione deve garantire la possibilità di accREDITAMENTO a tutte le scuole universitarie professionali che non vogliono / possono rivolgersi a un'agenzia estera. Considerando il panorama universitario svizzero, è necessario definire se può essere istituito un centro nazionale comune per l'accREDITAMENTO di scuole universitarie

⁴ Le agenzie tedesche distinguono fra trattamento delle richieste (sovranità dei Länder) e procedura vera e propria di accREDITAMENTO, svolta dalle agenzie accREDITATE che adottano contemporaneamente anche la decisione di accREDITAMENTO.

⁵ In dicembre 2005 il Consiglio dell'Unione europea ha raccomandato la collaborazione rafforzata a livello europeo per garantire la qualità nella formazione universitaria. A questo scopo gli Stati membri dovrebbero promuovere la creazione di un "Registro europeo di agenzie per la garanzia della qualità" e metterlo a disposizione degli istituti universitari che vi possono in tal modo scegliere le agenzie registrate (la scelta non è quindi limitata ad agenzie nazionali). Cfr.: Consiglio d'Europa, affari generali, Bruxelles, 30 gennaio 2006 (comunicato stampa), pag. 15.

⁶ Accordo del ... 2006 fra il Dipartimento federale dell'economia (DFE) e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) sul riconoscimento di agenzie di accREDITAMENTO.

⁷ Le seguenti agenzie sono accREDITATE dal rispettivo consiglio: agenzia per la garanzia della qualità tramite accREDITAMENTO di cicli di studio (AQAS), agenzia di accREDITAMENTO per cicli di studio dell'ingegneria, dell'informatica, delle scienze naturali e della matematica (ASIIN), agenzia di accREDITAMENTO per cicli di studio nei seguenti campi: pedagogia curativa, cure infermieristiche, sanità e lavoro sociale (AHPGS, associazione registrata), istituto di accREDITAMENTO, certificazione e garanzia della qualità (ACQUIN), Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA), Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA).

⁸ Ad esempio: Accreditation of European Engineering Programmes and Graduates (EUR-ACE) e Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs (FEANI).

⁹ Ad esempio: l'agenzia americana Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), la britannica agenzia Association of MBAs (AMBA) oppure l'agenzia europea European Quality Improvement System (EQUIS).

¹⁰ La rete tedesca per l'accREDITAMENTO di cicli di studio dell'architettura e della pianificazione (ASAP) sviluppa standard specifici della materia per la formazione presso università e scuole universitarie professionali secondo parametri internazionali e collabora con agenzie accREDITATE.

¹¹ Ad esempio: ACQUIN.

professionali e università e se, nell'ambito di un accordo, questo compito può essere trasferito all'organo indipendente di accreditamento delle scuole universitarie svizzere (OAQ).¹²

Per le presenti direttive per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio costituiscono importanti documenti di riferimento la LSUP con i suoi susseguenti atti giuridici, le direttive per l'accreditamento delle università svizzere¹³ e le pratiche europee¹⁴. La *peer-review* 2001-2003¹⁵, durante la quale tutte le scuole universitarie professionali e i loro cicli di studio nei campi tecnica, economia e design sono stati sottoposti a una valutazione della qualità, ha rappresentato il supporto empirico centrale per configurare e convalidare gli standard. Le direttive per l'accreditamento rappresentano pertanto la versione generalmente astratta della prassi esistente.

Le direttive per l'accreditamento sono formulate in modo consapevolmente aperto affinché vi sia un sufficiente margine di manovra per l'ulteriore sviluppo dei principi e criteri di accreditamento. L'Ufficio federale terrà sotto attenta osservazione gli sviluppi nazionali e internazionali e, se necessario, aggiornerà le direttive.¹⁶

II. Spiegazioni dettagliate

A. Generalità

A.1 Oggetto delle presenti direttive

Le direttive formulano i principi per lo svolgimento procedurale dell'accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio (valutazione delle richieste e decisione di accreditamento). Inoltre definiscono i principali punti di collegamento fra gli attori coinvolti e gli istituti.

A.2 Campi di valutazione

Per quanto concerne i campi di valutazione dell'accreditamento, secondo la legge federale sulle scuole universitarie professionali si fa una distinzione fra scuola universitaria professionale e cicli di studio (i relativi programmi di studio che comprendono un titolo di bachelor o di master nonché cicli di studio autonomi di bachelor o di master¹⁷). Allo scopo di ridurre il più possibile i costi della procedura, possono essere valutate nella stessa procedura, da parte dello stesso gruppo di esperti, più richieste di accreditamento concernenti cicli di studio simili, ossia dello stesso campo specifico di studio. Aspetti strutturali e interdisciplinari concernenti più cicli di studio possono essere valutati tramite una procedura semplificata e coordinata. I concetti più

¹² L'OAQ è un organo istituito dalla Conferenza universitaria svizzera (CUS). Quest'ultima è anche l'istanza decisionale per gli accreditamenti.

¹³ Conferenza universitaria svizzera (CUS). Direttive per l'accreditamento nel campo delle scuole universitarie in Svizzera. Berna 16 ottobre 2003.

¹⁴ European Association for Quality Assurance in Higher Education (Enqa). Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki 2005; European consortium for accreditation. Code of Good Practice for the Members of the European Consortium for Accreditation in Higher Education (ECA). Zürich 2004.

¹⁵ Sotto la guida dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale) e della Commissione federale delle scuole universitarie professionali (CFSUP).

¹⁶ La discussione europea sull'accreditamento vuole definire se programmi (cicli di studio), dipartimenti, processi, sistemi di garanzia della qualità o istituti devono essere accreditati e in che misura gli accreditamenti possono servire allo sviluppo della qualità. Si delinea l'idea che continua a rivelarsi necessaria una valutazione dei singoli programmi con controlli a campione e che essa *non* può essere sostituita con un valutazione istituzionale o del sistema. Nell'ambito del panorama universitario svizzero si dovrà definire come potrebbe essere un sistema di qualità uniforme applicabile a *tutte* le scuole universitarie.

¹⁷ I master di perfezionamento possono essere accreditati facoltativamente senza partecipazione finanziaria della Confederazione.

frequentemente utilizzati per detti aspetti sono i seguenti: accreditamenti *cluster*, accreditamenti riuniti o accreditamenti modulari.¹⁸

Le procedure appena descritte sono possibili se si devono valutare unità chiaramente descritte. Sono determinanti una configurazione istituzionale delle strutture di responsabilità nelle realizzazioni della scuola universitaria professionale¹⁹ e la possibilità di ripartire i risultati sui campi di valutazione legalmente definiti: scuola universitaria professionale o ciclo di studio.

B. Valutazione

B.1 Standard

Gli standard menzionati nell'allegato definiscono un quadro minimo generalmente riconosciuto per le agenzie riconosciute. Dal punto di vista dei contenuti, si basano sulle direttive legali per le scuole universitarie professionali (legge federale sulle scuole universitarie professionali e susseguenti atti giuridici e disposizioni pertinenti), mentre dal punto di vista formale si basano sugli standard per il campo universitario²⁰ e la prassi europea²¹. Per le professioni regolamentate nel campo sanitario si applicano inoltre le direttive UE.

Per i programmi di studio internazionali e transfrontalieri sono inoltre da osservare le raccomandazioni di OECD / UNESCO.²²

B.2 Valutazione delle richieste

La valutazione delle richieste si basa su una procedura a tre livelli secondo la prassi internazionale. Dapprima la scuola universitaria professionale richiedente svolge un'autovalutazione sotto la propria responsabilità. In seguito un gruppo di esperti avvia la perizia esterna che di regola comprende una visita sul posto di due giorni. A conclusione della perizia, il gruppo di esperti redige un rapporto con una raccomandazione di accreditamento all'attenzione dell'agenzia riconosciuta o del servizio incaricato. L'agenzia sottopone alla scuola universitaria professionale, per parere, i propri risultati con la raccomandazione di accreditamento.

B.3 Considerazione di precedenti procedure di valutazione della qualità

I risultati di precedenti o altre procedure di valutazione della qualità (certificazione ISO, EFQM ecc.) possono essere considerati nel corso della valutazione della richiesta, a condizione che le procedure siano avvenute negli ultimi tre anni e che corrispondano agli standard europei di garanzia della qualità conformemente alle presenti direttive. L'agenzia incaricata della valutazione delle richieste decide se e quanto considerare i risultati della valutazione per la procedura in corso.

¹⁸ Le esperienze fatte negli ultimi anni hanno mostrato che le procedure per la valutazione della qualità si concentrano fortemente sull'insegnamento. Per poter avviare un processo duraturo di miglioramento della qualità, occorrono pertanto procedure più complete, che superano il campo dell'insegnamento (o del ciclo di studio) e che esaminano l'interazione con altri campi (ricerca, servizi e formazione continua).

¹⁹ Deve risultare chiaramente quale livello è responsabile dei singoli campi di valutazione.

²⁰ Conferenza universitaria svizzera (CUS), direttive del 16 ottobre 2003 per l'accREDITAMENTO nel campo delle scuole universitarie.

²¹ Cfr. standard Enqa, pag. 22-27; Eca, Code of Good Practice, pag.5-8.

Cfr. allegato per quanto concerne gli standard per l'accREDITAMENTO di scuole universitarie professionali.

²² Cfr. OECD / UNESCO, Recommendations concerning Guidelines for Quality Provision in Cross-Border Higher Education. Paris, 5. December 2005. In caso di programmi di studio internazionali e comprendenti più Paesi e di programmi joint master, la procedura dev'essere coordinata fra i Paesi coinvolti.

B.4 Decisione di accREDITamento

Dopo una successiva valutazione, l'agenzia riconosciuta o l'ufficio incaricato inoltrano all'Ufficio federale il proprio rapporto con la raccomandazione di accREDITamento. Si devono allegare i documenti importanti per valutare i risultati (autovalutazione della scuola universitaria professionale richiedente, rapporto scritto del gruppo di esperti con raccomandazione di accREDITamento, parere della scuola universitaria professionale ed eventualmente rapporto riassuntivo dell'agenzia).

Il contributo della Commissione federale delle scuole universitarie professionali (CFSUP) nel trasferimento della valutazione di richieste di accREDITamento, previsto all'articolo 24 capoverso 2 lettera d LSUP, avviene con il suo coinvolgimento prima che il DFE emani la decisione di accREDITamento. Di principio sono possibili tre decisioni di accREDITamento: accREDITamento, accREDITamento con condizioni o rifiuto dell'accREDITamento.

B.5 AccREDITamento

In caso di accREDITamento senza riserve, la scuola universitaria professionale o il ciclo di studio non presenta inadempienze essenziali di contenuti e di struttura. Tuttavia, siccome ogni istituto oppure ogni ciclo di studio dovrebbero essere ulteriormente sviluppati, nella perizia possono essere formulate delle raccomandazioni. L'accREDITamento ha una validità massima di sette anni. Trascorso questo periodo, è possibile un rinnovo dell'accREDITamento, le cui modalità devono essere definite a tempo debito da Confederazione e Cantoni e adeguate al panorama universitario svizzero.

B.6 AccREDITamento con condizioni

In caso di accREDITamento con condizioni, l'istituto o il ciclo di studio presentano inadempienze o discrepanze di contenuti o di struttura che devono essere eliminate per poter garantire la qualità. Di regola, le condizioni dovrebbero essere soddisfatte entro un anno. Alla scuola universitaria professionale richiedente si raccomanda di definire e approvare un elenco di misure per l'attuazione delle condizioni imposte (*follow up*). Qualora le condizioni non vengano soddisfatte entro il termine stabilito, il DFE decide, su richiesta dell'agenzia riconosciuta, eventualmente di prorogare i termini, di adeguare le condizioni oppure di revocare l'accREDITamento.

B.7 Rifiuto dell'accREDITamento

In caso di gravi inadempienze può essere deciso un rifiuto. Un "termine di attesa" di due anni per eliminare simili inadempienze, di natura essenziale, corrisponde alla prassi europea.

B.8 Certificato di accREDITamento

In caso di avvenuto accREDITamento, il DFE – oppure l'agenzia riconosciuta in caso di delega della decisione di accREDITamento – emette un certificato firmato che attesta il raggiungimento degli standard di qualità menzionati nelle direttive con eventuali condizioni (contrassegno di qualità).

C. Ulteriori disposizioni

C.1 Spese

La Confederazione prende a carico le spese necessarie per la valutazione delle richieste di accREDITamento e le decisioni di accREDITamento adottate dal DFE. Sono escluse dall'indennizzo le spese interne delle scuole universitarie professionali interessate nell'ambito della procedura

di accreditamento nonché le procedure di accreditamento non prescritte dalla legge e avviate su iniziativa della scuola universitaria professionale.²³

Se la valutazione delle richieste viene trasferita a terzi, la scuola universitaria professionale può inoltrare all'Ufficio federale la fattura dell'agenzia per le prestazioni di servizi fornite nell'ambito del mandato.²⁴

Se la decisione di accreditamento viene trasferita a terzi, l'Ufficio federale bonifica, a richiesta della scuola universitaria professionale, fino al 50 per cento delle spese comprovate e computabili per la valutazione della richiesta e per l'accreditamento, in conformità a quanto stabilito nel contratto circa l'adempimento dei compiti. Dall'articolo 17a capoverso 4 LSUP risulta la volontà del legislatore secondo cui, in caso di delega di una decisione di accreditamento a un'agenzia riconosciuta, la Confederazione prende a carico soltanto il 50 per cento delle spese per l'intera procedura di accreditamento (valutazione della richiesta e decisione).

C.2 Informazione

Un'informazione trasparente sulla qualità delle scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio è importante per l'opinione pubblica, gli studenti e l'economia. A questo scopo l'Ufficio federale pubblica un elenco aggiornato delle scuole universitarie professionali e dei cicli di studio accreditati. Nell'elenco, oltre alla decisione devono essere menzionate eventuali condizioni con la rispettiva data. Sono fatte salve informazioni confidenziali e decisioni negative, soggette alla legge federale sulla protezione dei dati giusta l'articolo 15 delle presenti direttive.²⁵

I risultati della valutazione delle richieste (rapporti degli esperti) sono resi pubblici dalle agenzie in una forma adeguata.²⁶

C.3 Obbligo di annunciare e vigilanza

Ogni modifica fondamentale all'interno dell'unità accreditata dev'essere comunicata all'Ufficio federale affinché esso possa verificare se e in quale misura è necessaria una (parzialmente) nuova valutazione. Fra le modifiche fondamentali sono comprese la fusione di cicli di studio o la rielaborazione integrale del curriculum.

In caso di gravi inadempienze qualitative dell'unità valutata (es. partenza di personale qualificato senza corrispondente sostituzione, attuazione carente della strategia di ricerca) che non possono essere eliminate entro il termine prestabilito, il DFE può revocare l'accreditamento.

C.4 Procedura e protezione giuridica

L'accreditamento di scuole universitarie professionali ha carattere di diritto federale, per cui alla procedura si applicano anche le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa, purché non siano state stabilite regolamentazioni particolari. La scuola universitaria professionale può

²³ Ciò concerne ad esempio cicli di studio i cui diplomi sono riconosciuti sulla base delle procedure peer-review o delle procedure di riconoscimento CDPE / CDS siccome sono state sottoposte a una valutazione della qualità comparabile a un accreditamento. Cfr. la lettera informativa del 6 giugno 2006 sull'accreditamento di scuole universitarie professionali inviata dall'UFFT agli enti responsabili.

²⁴ La Confederazione prende a carico soltanto le spese per procedure concluse. Qualora una scuola universitaria professionale ritiri la propria richiesta durante la procedura (possibilità ammessa da determinate agenzie), essa prende a carico le relative spese.

²⁵ Per la pubblicazione di decisioni negative sono necessari, per motivi legali di protezione dei dati, una base legale oppure il consenso degli interessati. Secondo la prassi internazionale, vengono pubblicate esclusivamente le decisioni positive.

²⁶ Qualora si auspichi una pubblicazione (solamente) in Internet, è sufficiente un collegamento selettivo dell'Ufficio federale con i rapporti riassuntivi redatti dalle agenzie.

impugnare davanti al Tribunale amministrativo federale le decisioni che hanno per oggetto gli accreditamenti, indipendentemente se esse sono emanate dal DFE o da un'agenzia riconosciuta.

C.5 Protezione del segreto e dei dati

Tutti i servizi e le persone che si occupano di accreditamenti trattano in modo confidenziale le informazioni concernenti le scuole universitarie professionali e i cicli di studio interessati. Gli esperti coinvolti nelle procedure di valutazione sottostanno a un rigoroso obbligo del segreto per quanto concerne le informazioni loro affidate. Le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati trovano pertinente applicazione nell'elaborazione di dati relativi all'accreditamento.

III. Disposizioni transitorie

Nelle direttive si è rinunciato consapevolmente a disposizioni transitorie. La comparabilità di procedure per il riconoscimento di diplomi (cicli di studio che hanno superato una procedura di peer review oppure una procedura di riconoscimento CDPE / CDS) con procedure di accreditamento nonché il successivo riconoscimento di accreditamenti avvenuti prima dell'entrata in vigore delle presenti direttive sono disciplinati con una decisione separata emanata dal DFE.

IV. Allegato

Standard per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio

Osservazioni generali

Con l'accreditamento viene valutata la qualità di istituti e programmi di studio. Gli standard esistenti si suddividono in standard di qualità per scuole universitarie professionali e per cicli di studio. Rappresentano un quadro minimo che deve rendere trasparente la dimensione qualitativa dell'accreditamento. Il quadro formale di riferimento è rappresentato dagli standard delle scuole universitarie²⁷ nonché dalla prassi internazionale dell'accreditamento²⁸ considerando gli standard di contenuto scientifico e i fattori specifici di scuola universitaria professionale. Di principio si possono distinguere due tipi di standard: gli standard formali (prescrizioni concernenti struttura o sistema) e gli standard di contenuto scientifico. Mentre gli standard formali sono stabiliti dalla legge federale sulle scuole universitarie professionali e dalle decisioni degli organi competenti, gli standard di contenuto scientifico rappresentano un consenso scientifico nei campi specifici rappresentati dal gruppo di esperti (*peer*).²⁹

Ulteriori standard per l'accreditamento sono inoltre stabiliti dalla Riforma di Bologna. Per quanto concerne la questione riguardante l'abilitazione all'esercizio della professione, nel sistema di

²⁷ Conferenza universitaria svizzera (CUS), Direttive del 16 ottobre 2003 per l'accreditamento nel campo delle scuole universitarie.

²⁸ European Association for Quality Assurance in Higher Education (Enqa). Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki 2005.

Ulteriori basi sono le direttive della Dichiarazione di Bologna, le direttive per l'accreditamento nel campo delle scuole universitarie, gli standard delle pari opportunità stabiliti dalla CSUP e gli European Foundation for Quality Management (EFQM) Standards.

²⁹ Durante la valutazione assumono un ruolo centrale i criteri dell'empiricità e della verificabilità intersoggettiva.

cicli di studio a livelli occorre ad esempio distinguere fra studi di bachelor con un primo titolo di qualifica professionale e studi di master di base che portano a un titolo di *ulteriore* qualifica professionale. Le differenze di livello fra cicli di studio bachelor e cicli di studio master nonché fra master di base e master di perfezionamento devono essere chiaramente identificabili.³⁰ I cosiddetti *Dublin Descriptors*, elaborati nell'ambito della *Joint Quality Initiative*, forniscono informazioni per la valutazione dei diversi profili.

I curricula dell'offerta di studi di base dovrebbero essere strutturati in modo che gli studenti abbiano buone opportunità di intraprendere un'attività professionale corrispondente alla loro qualifica. Conformemente a questo mandato di formazione, la scuola universitaria professionale deve presentare in modo plausibile il rapporto fra campi di attività professionale, profilo di qualifica specifico del campo professionale e curriculum in cui si manifesta il profilo, senza che la forma di tale prova sia stabilita a priori. Direttive troppo rigide sarebbero controproducenti a tal riguardo, siccome la determinazione della rilevanza professionale può variare secondo campo specifico, indirizzo del ciclo di studio o condizioni quadro di politica del mercato del lavoro. L'accreditamento dovrebbe perciò fondarsi sul principio che la scuola universitaria professionale richiedente descriva, nella propria autovalutazione, gli standard specifici della materia che essa ha scelto per i cicli di studio da accreditare indicando il sistema di riferimento. L'agenzia incaricata dell'accreditamento mette a disposizione del gruppo di esperti, a titolo informativo, gli standard scientifici complementari della *scientific community* (conferenze di materia, associazioni di scuole universitarie professionali ecc.) e della pratica professionale. In tal modo possono essere valutati in modo adeguato e conforme a una scuola universitaria sia l'adempimento dell'obiettivo (*fitness for purpose*) sia l'ammissibilità dell'obiettivo (*fitness of purpose*).

³⁰ Cfr. Accordo fra Confederazione e Cantoni sulla struttura di cicli di studio con diploma di livello master presso le scuole universitarie professionali, Berna 2006 (Progetto marzo 2006 in consultazione).